

COMUNE DI LONGANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIDA PASCOLI ED UTILIZZO DELL'ACQUA AD USO ZOOTECNICO DEGLI ACQUEDOTTI MONTANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/09/2020

ART 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento comunale è nel rispetto:

- della legge 16 giugno 1927 n.1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- del Regolamento di cui al RD 26/02/1928 n.332, di attuazione della Legge 16/06/1927 n.1766 della legge regionale 2/09/99 n.29 riguardante provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei terreni montani;
- della legge regionale 18/01/2000 n. 6 “Legge forestale della Regione Molise” e disciplina l’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Longano al fine di garantire la tutela ambientale e del paesaggio ed il recupero di agroalimentari tradizionali di cui al DM 350/1999.

La fruizione a pascolo delle terre del Comune secondo quanto stabilito dal presente regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione fondati sulla fida pascolo annuale in relazione alle richieste degli allevatori.

I terreni montani del Comune di Longano, gravati da uso civico del pascolo, sono regolati dal presente regolamento, dalle disposizioni legislative in materia e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Il presente regolamento, inoltre, disciplina l'utilizzazione dell'acqua ad uso zootecnico degli acquedotti ed abbeveratoi comunali montani.

ARTICOLO 2

DIRITTO AL PASCOLO

Il godimento dei pascoli è riservato, prioritariamente, ai **titolari di aziende agricole** che abbiano la residenza e/o la sede della stessa nel Comune di LONGANO e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame. Nel caso in cui, esaurite le richieste da parte dei titolari di aziende agricole che abbiano la residenza e/o la sede della stessa nel Comune di Longano, residui ancora superficie pascoliva da poter assegnare, il godimento di tali porzioni potrà essere assegnato anche ad allevatori o possessori di bestiame non residenti nel Comune di LONGANO e non aventi l'azienda nel territorio comunale. Il godimento dei pascoli è sempre oneroso.

ARTICOLO 3

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle che catastalmente risultano destinate al pascolo.

Resta comunque in capo all'Ufficio tecnico di questo Comune la verifica dei terreni Comunali da concedere per la Fida Pascolo al fine di evitare affidamenti in aree che, nonostante catastalmente

siano destinate al pascolo, di fatto non rendano possibile la pratica del pascolo.

ARTICOLO 4

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE E UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tener conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti: 1 UBA (Unità Bestiame Adulto) ogni ettaro di superficie;

Il carico di bestiame va determinato in UBA – Unità Bestiame Adulto tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

1. BOVINI (oltre i due anni di età) = 1 UBA;
2. BOVINI da allevamento (tra i 12 e 24 mesi di età) = 0,50 UBA;
3. EQUINI = 1 UBA;
4. OVINI e CAPRINI = 0,10 UBA.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONE, DURATA E CONDIZIONI

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 15.05 al 30.11 di ogni anno.

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante espressa concessione di durata annuale o pluriennale.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo, inoltrate al competente Ufficio tecnico entro il 31 marzo di ogni anno, redatte su apposito modello predisposto dal citato ufficio, devono essere inoltrate indicando esattamente la località, le particelle di terreno richieste e loro estensione, il numero di capi distinti per specie e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode.

L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di LONGANO;
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda Iscritta alla Camera di Commercio e dotata di codice aziendale ASREM;
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.

Nel caso in cui i suddetti criteri e titoli prioritari non dovessero risultare sufficienti per la distribuzione ed assegnazione delle terre su cui pascolare si terrà conto del numero di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente e, nell'ipotesi di richieste eccedenti la superficie da assegnare,

si procederà alla riduzione percentuale della stessa in eguale misura per tutti i richiedenti.

ARTICOLO 6

DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AL PASCOLO

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono presentare, entro i termini e con le modalità stabilite al precedente art. 5, la seguente documentazione:

- 1) istanza redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio tecnico;
- 2) Ricevuta attestante il versamento in favore dell'Ente della tariffa da calcolarsi secondo le indicazioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- 3) per i soggetti di cui al successivo art. 15, commi 6 e 7, la ricevuta attestante il versamento in favore dell'Ente di quanto dovuto.
- 3) Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dall'U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
- 4) Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria competente ASREM di appartenenza dove risulta che: "l'allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi", ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 2014, n. 651;
- 5) Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria competente attestante l'imbolatura (identificazione elettronica) degli animali bradi/transumanti, scortati da apposita certificazione sanitaria;
- 6) Certificato anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
- 7) Copia documento in corso di validità e del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari;
- 8) Dichiarazione dalla quale risulti la presa visione del presente Regolamento e l'obbligo alla puntuale osservanza.
- 9) Comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali fidati al pascolo.

Senza tali adempimenti la fida è illegale ed i trasgressori saranno punibili a termine di legge.

Le domande potranno essere presentate al Comune anche da allevatori o possessori di bestiame non residenti nel Comune di LONGANO e non aventi l'azienda nel territorio comunale ai quali potrà essere assegnato del terreno pascolativo, previa attestazione scritta da parte del Responsabile del servizio tecnico dell'Ente, che dovesse risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

ARTICOLO 7

ESONERO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al precedente art. 5, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

ARTICOLO 8

RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso di cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante.

I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

Il concessionario può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Titolarità di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario recante con sé la prescritta autorizzazione di fida;
3. Il pascolo senza custodia non è consentito;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi o mobili, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;

9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 10

DIVIETI

È fatto assoluto divieto di:

1. Cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata nella domanda;
3. Avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel Comune di LONGANO o che hanno l'azienda nel territorio del comune, per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.
4. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina ed equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi d'alto fusto;
6. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi o parte di essi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000);
7. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
8. Utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
9. Pascolare nelle zone affittate o vincolate;
10. Dal 15 luglio al 30 agosto di ogni anno è vietato il transito di animali e l'abbeveramento nell'area pic-nic attrezzata Acqua Buona – Capuano. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pari ad €. 15,00 per capo di bestiame.

In tutte le aree non espressamente indicate è da ritenersi vietato il pascolo.

ARTICOLO 11

CANONI

Per la fida pascolo nel comune di LONGANO si applicano i seguenti canoni:

- BOVINI €. 3,00 CAPO / ANNO
- EQUINI €. 6,00 CAPO / ANNO
- OVINI / CAPRINI €. 0,50 CAPO / ANNO

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di LONGANO ed aziende non insistenti nel territorio comunale, *dovranno intendersi raddoppiati.*

ARTICOLO 12

SANZIONI

Per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'art. 9 ed ai punti 4, 5, 6 e 10 dell'art. 10 del presente Regolamento, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

Violazione Articolo 9

Punto 1 minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO

Punto 2 minimo €. 100,00 massimo €. 300,00

Punto 4 minimo €. 100,00 massimo €. 300,00/CAPO

Punto 6 minimo €. 200,00 massimo €. 500,00,/CAPO

Punto 7 minimo €. 500,00 massimo €. 1.500,00

Violazione Articolo 10

Punto 4 Minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO

Punto 5 Minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO

Punto 6 Minimo €. 25,00 massimo €. 75,00/ CAPO

Punto 10 Minimo €. 5,00 massimo €. 50,00/ CAPO

Inoltre, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Nel caso in cui al fidatario vengano verbalizzate un minimo di tre sanzioni amministrative nel corso dello stesso anno, si avrà la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

Le somme andranno versate nelle casse comunali su apposito conto corrente che sarà indicato dall'ufficio competente.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale.

ARTICOLO 13

CONTROLLI

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, le Guardie Giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 (venti) giorni dall'immissione al pascolo il fidatario, se richiesto dall'Amministrazione o dagli organi addetti al controllo, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo, da realizzarsi mediante l'ausilio di paletti in legno infissi al suolo collegati tra loro con funi o reti, di

facile rimozione al fine di radunare tutto il bestiame per le ispezioni.

ARTICOLO 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di Polizia Forestale contenute nella Legge Forestale della Regione Molise n. 6 del 18/01/2000 e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale, ambientale e sanitaria ed alle norme contenute nel Codice Civile.

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ARTICOLO 15

UTILIZZO DELL'ACQUA AD USO ZOOTECNICO DEGLI ACQUEDOTTI MONTANI

1. Il Comune, nell'ottica di valorizzare e regolamentare il pascolo d'altura, favorisce, nell'ambito delle risorse disponibili, l'approvvigionamento idrico ad uso zootecnico nelle sue zone montane fornite di reti idriche all'uopo realizzate ed abbeveratoi.

2. Naturalmente, siffatto servizio, di natura esclusivamente stagionale e non rientrante tra quelli c.d. "essenziali", non determina in capo all'Ente alcun obbligo di fornitura. Pertanto, l'eventuale assenza, anche per periodi prolungati, di acqua non determinerà alcun diritto in capo ai potenziali fruitori.

3. Parimenti, l'utilizzo della citata risorsa idrica esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria comunque eventualmente derivante e/o dipendente dall'utilizzo e/o non utilizzo dell'acqua in questione.

4. L'uso dell'acqua degli abbeveratoi comunali degli acquedotti rurali "Sirienze-Ariola" e "Fonte Pisciatello-Capitano" nonché di ogni altro eventuale abbeveratoio fino a quando la risorsa idrica è disponibile ed approvvigionata per caduta naturale è, di norma, gratuito.

5. Sono vietate tutte le forme diverse dall'utilizzazione ai fini dell'abbeveramento degli animali. Pertanto è consentito esclusivamente l'utilizzo degli appositi abbeveratoi. Nel caso di accertamento da parte degli organi di Polizia Municipale, dei Carabinieri Forestali, della Polizia Provinciale, delle Guardie Giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre che da parte di tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria, di uso diverso dal consentito sarà comminata la sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00.

6. Ogni allevatore o titolare di azienda agricola possessore di utenza idrica allacciata sugli acquedotti rurali montani "Sirienze-Ariola", "Fonte Pisciatello Capitano" e coloro che, in ogni caso, beneficiano dell'acqua prelevata, tramite sistema di pompaggio meccanico, dal pozzo sito in

località “Sirienze”, anche mediante apposita richiesta e per come specificato al comma successivo, è obbligato a pagare per tale servizio fornito dal Comune di Longano il canone/tariffa che, per ogni anno, verrà determinato, così come previsto per legge e prima dell’approvazione del Bilancio di previsione, dalla giunta Comunale sulla base della stima dei costi - anche mediante verifica di quelli sostenuti negli anni passati - operata dai responsabili dei relativi servizi interessati, tenendo conto pure del numero e della tipologia di animali detenuti della aziende interessate e per come risultanti dal relativo registro di stalla che, annualmente, dovrà essere fornito all’Ente. Resta fermo, ovviamente, nell’ambito di tali indirizzi di carattere generale, il principio di autonomia decisionale della giunta Comunale, così come previsto per legge.

7. Fermo quanto detto al comma precedente, Gli allevatori e i titolari di azienda agricola che, in ogni caso, volessero beneficiare dell’abbeveraggio dei propri animali presso gli abbeveratoi montani forniti di acqua tramite sistema di pompaggio meccanico dal pozzo sito in località “Sirienze”, sono tenuti a presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno mediante indicazione del numero dei relativi animali e per come risultanti dal registro di stalla nonché ricevuta dell’avvenuto versamento della somma dovuta e per come indicato al precedente comma.

8. L’assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 6 e 7 è condizione imprescindibile per il rilascio della concessione di diritto al pascolo di cui al presente regolamento per come espressamente indicato al precedente art. 6, comma 3.

9. Nel caso di accertamento da parte degli organi di Polizia Municipale, dei Carabinieri Forestali, della Polizia Provinciale, delle Guardie Giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre che da parte di tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria che un soggetto conduce anche un solo animale ad abbeverare presso gli abbeveratoi di cui ai suindicati commi 6 e 7 in assenza dell’assolvimento degli obblighi di cui sempre ai precitati commi 6 e 7, sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00 a capo di animale, oltre, ovviamente, alle altre eventuali sanzioni previste dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali.

10. Resta inteso, ovviamente, che anche il servizio di cui ai suindicati commi 6 e 7 è di natura esclusivamente stagionale (legato, dunque, alla permanenza degli animali al pascolo in montagna secondo quanto stabilito nel presente regolamento), non rientrante tra quelli c.d. “essenziali” e non determina in capo all’Ente alcun obbligo di fornitura continua. Pertanto, l’eventuale assenza, anche per periodi prolungati, di acqua non determinerà alcun diritto in capo ai potenziali fruitori.

ARTICOLO 16

NORMA TRANSITORIA -PUBLICITA’ – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e, a cura del responsabile di settore, sul sito istituzionale dell'Ente voce "Regolamenti" nonché nella competente sezione di Amministrazione trasparente.

Il presente Regolamento, composto di n. 16 articoli, entra in vigore alla data del primo gennaio 2021.

In via transitoria e solo per l'anno 2020, al fine di garantire la fornitura del servizio di acqua mediante il sistema del "pompaggio" per come indicato all'art. 15, tenuto anche conto della stima dei costi di cui alla nota prot. n. 2064 del 7/3/2020 dell'Ufficio Finanziario e, dunque, pure per non creare danni all'Ente, si stabilisce, in via forfettaria, il seguente canone per ogni azienda agricola/allevatore che beneficia di tale erogazione idrica (soggetti con pascolo effettivo in montagna; titolari di utenza idrica): euro 100,00 per le aziende/allevatori titolari di bovini; euro 70,00 per aziende/allevatori di suini; euro 50,00 per aziende/allevatori di ovini/capri.